

**Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e
il Governo del Principato del Liechtenstein
sulla cooperazione in materia di dimora**

0.XXX.XXX.XXX

Concluso il XX. XX. 200X
Entrato in vigore il XX.XX.200X

(Stato al XX.XX.200X)

*Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Principato del Liechtenstein,*

in applicazione degli articoli 2 e 12 dell'accordo quadro del X.X.200X tra la Confederazione Svizzera («la Svizzera») e il Principato del Liechtenstein («il Liechtenstein») sulla cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché sulla cooperazione di polizia nell'area di confine,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Obiettivo

Il presente accordo disciplina la cooperazione tra l'Ufficio federale della migrazione (UFM) e la Segreteria di stato dell'economia (SECO) della Svizzera da una parte, e l'Ausländer- und Passamt (APA) del Liechtenstein dall'altra, in materia di dimora dei cittadini delle Parti contraenti e di Stati terzi.

Art. 2 Libera circolazione delle persone

Il Liechtenstein concede ogni anno ad almeno dodici cittadini svizzeri che ancora non risiedono sul suo territorio la possibilità di stabilirsi nel Liechtenstein e di esercitarvi un'attività lucrativa e ad almeno cinque cittadini svizzeri che ancora non risiedono sul suo territorio la possibilità di stabilirsi nel Liechtenstein senza attività lucrativa. Tali quote non comprendono il coniuge o il partner e i parenti in linea discendente minori di 21 anni o comprovatamente a carico dei collaboratori dell'Amministrazione federale delle dogane attivi nel Liechtenstein.

Art. 3 Obbligo di notifica

I cittadini del Liechtenstein in Svizzera e i cittadini svizzeri nel Liechtenstein soggiacciono alle disposizioni in materia di notifica applicabili agli stranieri.

Art. 4 Obbligo di notifica e d'autorizzazione per la prestazione di servizi transfrontalieri

¹ La stessa ditta è autorizzata, nel quadro della Convenzione AELS, a distaccare suoi dipendenti nell'altro Stato contraente per un massimo di 90 giorni lavorativi per anno civile. Gli stessi lavoratori dipendenti sono autorizzati a prestare servizi nell'altro Stato contraente per un massimo di 90 giorni lavorativi per anno civile.

² A seconda della durata della prestazione di servizi nell'altro Stato contraente, vige il seguente obbligo di notifica o d'autorizzazione:

¹ Aggiunta del 7 agosto 2008 nell'art. 2 (cfr. secondo periodo)

- a) la prestazione di servizi per otto giorni su un arco di 90 giorni è esente dall'obbligo di notifica o d'autorizzazione;
- b) la prestazione di servizi per oltre otto giorni su un arco di 90 giorni è retta dalle disposizioni legali e amministrative dello Stato in cui viene effettuata. Tale norma si applica anche ai lavoratori distaccati provenienti da Stati terzi e integrati nel mercato del lavoro dello Stato che li distacca;
- c) la prestazione di servizi è soggetta ad autorizzazione a partire dal 91° giorno.

Art. 5 Durata di validità ed entrata in vigore

¹ Il presente accordo è concluso per una durata indeterminata.

² Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente accordo per la fine di un anno civile con preavviso di dodici mesi.

³ Il presente accordo entra in vigore contemporaneamente all'accordo quadro.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente accordo.

Fatto a X, in due esemplari in lingua tedesca, il XX.XX.2008.

Per la Confederazione Svizzera:

XXXXX

Per il Principato del Liechtenstein:

XXXXX